Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 18 aprile 2018, n. T00105

Nomina del Commissario Liquidatore dell'Agenzia Regionale Trapianti ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 15 luglio 2015, n. 9, recante "Soppressione dell'Agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse e internalizzazione delle relative funzioni", a seguito delle dimissioni del Commissario nominato con Decreto del Presidente n. T00020/2016.

OGGETTO: Nomina del Commissario Liquidatore dell'Agenzia Regionale Trapianti ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 15 luglio 2015, n. 9, recante "*Soppressione dell'Agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse e internalizzazione delle relative funzioni*", a seguito delle dimissioni del Commissario nominato con Decreto del Presidente n. T00020/2016.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale*" e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*", e successive modifiche;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 837 dell'11 dicembre 2017 con la quale è stato attribuito al Segretario generale *pro tempore*, il potere di adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi inerenti la Direzione regionale Salute e Politiche Sociali;

VISTA la legge regionale 3 novembre 2003 n. 37 e ss.mm. e ii., istitutiva dell'Agenzia Regionale Trapianti (A.R.T.);

VISTA la legge regionale 15 luglio 2015, n. 9 *"soppressione dell'Agenzia regionale per i Trapianti e le patologie connesse e internalizzazione delle relative funzioni"* che ha disposto la soppressione dell'Agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse e la conseguente internalizzazione delle relative funzioni;

CONSIDERATO che, nell'ambito della procedura di liquidazione dell'A.R.T., l'art. 3 della L.R. n. 9/2015 prevede la nomina, con decreto Presidenziale, del Commissario Liquidatore, per un periodo massimo di tre mesi, che resta in carica sino all'approvazione della deliberazione di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 15 luglio 2015, n. 9, per consentire il trasferimento delle competenze istituzionali dell'Agenzia;

CONSIDERATO che dalla data di assunzione delle funzioni da parte del Commissario Liquidatore, cessano gli organi dell'A.R.T., ad eccezione del Collegio dei revisori dei conti che permane in carica per tutta la durata della gestione liquidatoria;

VISTO il Decreto del Presidente n. T00020 del 18 febbraio 2016, recante: "*Nomina del Commissario Liquidatore dell'Agenzia Regionale Trapianti ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 15 luglio 2015, n. 9, recante "Soppressione dell'Agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse e internalizzazione delle relative funzioni", a seguito delle dimissioni del Commissario nominato con Decreto del Presidente n, T00183/2015",* con il quale il dott. Achille Iachino, dirigente in servizio nell'organico della Regione Lazio, è stato nominato Commissario Liquidatore dell'A.R.T.;

PRESO ATTO della nota prot. n. 400874 del 29/07/2016 con la quale il dott. Achille Iachino ha rassegnato le proprie dimissioni, reiterate con la successiva nota prot. 470196 del 20/09/2017, dall'incarico di Commissario Liquidatore dell'A.R.T.;

CONSIDERATO che il Commissario Liquidatore deve essere scelto tra soggetti di comprovata esperienza e tra il personale dirigente della Regione o delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale e che il suo incarico si intende svolto in ragione d'ufficio ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche e pertanto non è corrisposta alcuna indennità aggiuntiva a decorrere dalla data di assunzione delle funzioni e fino all'espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa in oggetto e, in ogni caso, per un periodo massimo di tre mesi;

CONSIDERATO inoltre che il Commissario Liquidatore, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi del personale regionale, di quello degli enti strumentali della Regione, nonché del personale con contratto a tempo indeterminato delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale, secondo quanto disposto dall'art. 3 della citata L.R. n. 9/2015, cosi come modificato dall'art. 17, comma 5, della L.R. 9/2017;

VISTA la nota del Presidente della Regione Lazio prot.n. 102444 del 22 febbraio 2018, con la quale sono state impartite le opportune direttive alle strutture regionali competenti al fine di predisporre gli atti necessari per la nomina del dott. Guglielmo Di Balsamo – Direttore Amministrativo dell'ARES 118 - a Commissario Liquidatore dell'Agenzia Regionale Trapianti (A.R.T.);

VISTO il curriculum del dott. Guglielmo Di Balsamo, conservato agli atti dell'Amministrazione regionale e ritenuto che l'esperienza professionale del medesimo sia idonea a far fronte alla complessità e specificità dei compiti afferenti la fase di liquidazione;

PRESO ATTO della dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità resa dal dott. Guglielmo Di Balsamo in data 01 marzo 2018, conservata agli atti della struttura competente;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013, il responsabile del procedimento ha avviato le procedure per la verifica delle dichiarazioni rese dal dott. Guglielmo Di Balsamo e, in particolare:

- con nota prot. 102717 del 22/02/2018 è stato richiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il certificato del casellario giudiziale nonché il certificato dei carichi pendenti;
- tramite il sito del Ministero dell'Interno è stata consultata l'Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali;
- tramite il sito del Senato della Repubblica è stato consultato l'elenco storico dei Parlamentari della Repubblica;
- è stato consultato il sito della Corte dei Conti, nella sezione apposita e non risultano, a carico dott. Guglielmo Di Balsamo, sentenze di condanna anche non definitive, per condotte dolose, sia omissive che commissive;

DATO ATTO, altresì, che con certificato n. 31416/2018/R, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha inviato il certificato del casellario giudiziale nonché il certificato dei carichi pendenti;

ATTESO che il responsabile del procedimento, viste le dichiarazioni rese dall'interessato in data 05 marzo 2018, in merito all'assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ha esaurito, con esito favorevole, le attività di verifica, relativamente all'assenza di condizioni, fatti e/o atti preclusivi rispetto al conferimento dell'incarico;

RITENUTO di procedere alla nomina del Dott. Guglielmo Di Balsamo quale Commissario Liquidatore dell'Agenzia Regionale Trapianti (A.R.T.);

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DECRETA

per i motivi esposti in premessa, parte integrante del presente decreto:

- di nominare, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 15 luglio 2015, n. 9, "*Soppressione dell'Agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse e internalizzazione delle relative funzioni*", il dott. Guglielmo di Balsamo, quale commissario liquidatore dell'Agenzia Regionale Trapianti (A.R.T.) fino all'approvazione, da parte della Giunta regionale, della deliberazione di cui all'articolo 4, comma 4, della predetta legge regionale n. 9/2015 e s.m.i. e, comunque, per un periodo massimo di tre mesi.

L'incarico di commissario liquidatore si intende svolto in ragione d'ufficio ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche e, pertanto, non determina la corresponsione di alcuna indennità aggiuntiva. Dal presente atto non sorgono impegni a carico del bilancio regionale.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il presente decreto è redatto in due originali: uno per gli atti della Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi, l'altro per i successivi adempimenti della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente
Nicola Zingaretti